



REGIONE BASILICATA



Unione Europea

Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE

recante la disciplina

per l'esercizio della fida pascolo

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2017

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio del Comune di Rapone, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999 e delle altre norme in materia.

Art. 2 - Autorizzazione

Le domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono contenere l'esatta indicazione della località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente.

- Le domande dovranno contenere necessariamente le sotto riportate indicazioni:

- Generalità;
- Residenza;
- Eventuale codice dell'azienda agricola;
- Numero dei capi di bestiame, espresso in UBA e distinto secondo la specie e l'età;
- La località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio;
- Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini;
- Elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si chiede la Fida pascolo;
- Impegno a dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio della Polizia Municipale con l'indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo;
- Le generalità e la residenza del custode.

- Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- I. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- II. Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- III. Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
- IV. Copia del fascicolo aziendale.

2.1 - Criteri di preferenza nella scelta dell'affidatario

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, costituiscono titoli preferenziali e prioritari:

1. La localizzazione dell'azienda nel comune Rapone;
2. La residenza del titolare dell'azienda nel comune di Rapone;
3. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritto all'ASP;
4. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento.

in caso di più richieste di fida pascolo riferite ad una stessa particella avrà diritto di prelazione il precedente conduttore

L'affidamento avviene per i periodi di fida sotto riportati:

1) Fida invernale: dal 01/11 al 30/04;

2) Fida estiva: dal 01/05 al 31/10.

Gli aventi diritto all'uso del pascolo, dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al Comune. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune entro il 30/09 per la Fida invernale ed entro il 31/03 per la Fida estiva.

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, qualora i richiedenti dovessero avanzare richiesta di autorizzazione per particelle catastali del demanio comunale la cui superficie totale non sia sufficiente, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento Comunale, a garantire carichi di bestiame ricompresi nei limiti regolamentari, gli stessi saranno tenuti a dimostrare il possesso o la detenzione (Affitto o comodato d'uso) di terreni limitrofi a quelli per cui viene richiesta la fida pascolo e la cui superficie possa garantire carichi di bestiame ricompresi entro i limiti del presente Regolamento.

La carenza di tale elemento, volto a dimostrare la sufficiente capienza del terreno destinato al pascolo, comporta il diniego dell'autorizzazione alla fida pascolo.

L'esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione rilasciata conformemente al presente Regolamento.

Art. 3 - Aree destinate al pascolo

E' possibile esercitare la fida pascolo sulle proprietà comunali disponibili.

Il numero di capi da affidare è determinato, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, secondo quanto riportato nei seguenti artt. 4 e 5

Art. 4 - Unità di Carico

Il carico di bestiame di cui è possibile l'affidamento, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI	UBA
Bovini di età compresa tra i 4 ed i 12 mesi	0,50
Bovini di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi	0,50
Bovini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi	0,50
Bovini di età maggiore di 36 mesi	1,00
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 ed i 12 mesi	0,15
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,15
Equini di età compresa tra i 4 ed i 12 mesi	1,00
Equini di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi	1,00
Equini di età maggiore di 24 mesi	1,00
Suini di età compresa tra i 4 ed i 12 mesi	0,30
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,30

Art. 5 - Carichi massimi possibili

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

TIPOLOGIA COLTURA	SUPERFICIE MINIMA
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Art. 6 - Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale è soggetto ai seguenti obblighi e deve eseguirsi con le seguenti modalità:

- a) L'affidatario può esercitare il pascolo solo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b) Il proprietario o l'affidatario degli animali è sempre tenuto alla vigilanza su di essi;
 - a. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- c) L'affidatario non può introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello oggetto di autorizzazione;
- d) L'affidatario non può, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi e, per il periodo di affidamento, deve esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi nelle aree affidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- e) L'affidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso in cui incorresse in morie di animali derivanti da malattie infettive e ciò anche qualora si dimostri che gli animali abbiano contratto le malattie nel fondo fidato;
- f) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
- g) L'affidatario è obbligato, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità;
- i) L'affidatario, sin dal momento della concessione, solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, a qualsiasi titolo configurabile, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio del pascolo per danni causati a cose, persone ed animali;
- l) L'affidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune anche laddove subisse morie di animali imputabili ad animali selvatici od a cani randagi;
- m) A carico dei proprietari del bestiame è fatto obbligo di eseguire incombenze rientranti nell'ambito dell'Ordinaria coltura a pascolo come lo spargimento delle deiezioni, qualora si verificasse una concentrazione delle stesse in alcune porzioni del pascolo, nonché procedere alla pulitura delle abbeverate; Agli stessi proprietari viene fatto obbligo, inoltre, di eseguire periodici controlli sui manufatti esistenti e di provvedere, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, alla manutenzione degli stessi anche attraverso l'esecuzione di piccole opere di riassetto;
- n) Gli autorizzati al pascolo si impegnano, altresì, a rispettare le norme di B.C.A.A. (buone condizioni agronomiche ed ambientali) e benessere animale formulati congiuntamente dall'Unione Europea e dagli Organi dello Stato a ciò deputati, nonché a rispettare le prescrizioni di polizia forestale in materia e le norme dei regolamenti di polizia rurale vigenti degli Enti Locali rientranti nel territorio del Comune di Rapone;
- o) L'Amministrazione Concedente declina ogni forma di responsabilità per danni cagionati a terzi di qualsiasi natura.

Art. 7 - Divieti

È fatto assoluto divieto di:

1. Cedere a terzi il diritto di fida;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata/e nella domanda presentata all'Amministrazione Comunale e destinataria dell'autorizzazione;
3. Esercitare il pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. Esercitare il pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. Nelle suddette aree l'eventuale temporaneo transito degli animali dovrà avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. Esercitare il pascolo sui terreni percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (*come previsto dall'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000, recante legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
6. Esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità;
7. Introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;

8. Installare manufatti, di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi;
9. Allevare animali alloctoni o comunque non idonei al pascolo.
10. Recidere arbusti in assenza di previa autorizzazione da parte degli organi competenti, nonché di asportare dai terreni fieno e legname.

7.1 - Prescrizioni:

Sui terreni al di sopra di 1000 metri s.l.m. in cui è ammessa solo la fida estiva, il pascolo, con qualsiasi specie animale, è vietato prima del 1 Maggio e dopo il 31 Ottobre. Su terreni posti al di sotto di 1000 metri s.l.m. ed in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "tornato guidato" e scolarmente incominciando dalle località più basse fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo, senza la presenza di animali, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad un'altezza non inferiore a 10-15 cm.

Art. 8 - Determinazione del canone di fida pascolo

Il canone mensile di fida pascolo al netto dell'IVA, stabilito per l'anno 2017 per ogni tipologia ed età di capo, in conformità al regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 maggio 1999, è il seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI	CANONE
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,70 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	2,10 euro/mese
Bovini di età maggiore di 36 mesi	2,50 euro/mese
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 euro/mese
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,60 euro/mese
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,80 euro/mese
Equini di età maggiore di 24 mesi	2,50 euro/mese
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,40 euro/mese
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,70 euro/mese

L'importo dei canoni annui sarà oggetto a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno.

Per gli anni successivi i canoni saranno aggiornati con delibera di Giunta comunale.

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della concessione.

Art. 9 – Allevatori non residenti e relativo canone

Le domande potranno essere presentate all'Amministrazione anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Rapone .

Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel Comune di Rapone e la sede aziendale non sia localizzata nel Comune di Rapone, gli importi mensili si intendono raddoppiati.

Art. 10 - Sanzioni

Fermo restando l'autonoma competenza sanzionatoria di organi ed Autorità Statali, regionali e provinciali competenti in materia, il Comune di Rapone, per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, applica le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO	SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE IMPORTO IN €/CAPO
Art. 6 punto a)	minimo € 5,00 - max € 50,00
Art. 6 punto b)	minimo € 100,00 - max € 300,00
Art. 6 punto c)	minimo € 100,00 - max € 300,00
Art. 6 punto d)	minimo € 25,00 - max € 50,00
Art. 7 comma 3	minimo € 5,00 - max € 25,00
Art. 7 comma 4	minimo € 5,00 - max € 50,00
Art. 7 comma 4	minimo € 5,00 - max € 50,00

Per ogni altra violazione di divieti od obblighi previsti nel presente Regolamento sarà applicata la sanzione da € 25,00 ad e 500,00

Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

Il Comune di Rapone, inoltre, denuncerà all'Autorità Giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà estremi del reato.

I competenti uffici comunali provvedono, ogni tre anni, all'aggiornamento delle sanzioni di cui al presente regolamento, facendo riferimento agli indici ISTAT.

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla legge 689/81.

Art. 11 - Pascoli Deteriorati

Nel caso in cui questo Ente o gli addetti alla sorveglianza dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativi, previa richiesta da inoltrare all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Art. 12 - Controlli

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi competenti.

Art.13 - Casi non previsti nel presente Regolamento

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 14 – Variazioni del Regolamento

Il Comune di Rapone si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento si compone di n. 15 articoli ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione di 30 giorni sull'albo pretorio on-line del Comune di Rapone ed abroga ogni precedente determinazione

Il presente regolamento consta di numero sei pagine vidimate e si compone di 15 articoli.